Studio Rag. Alessandro Martelli
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 23 Luglio 2009

Da Il Sole 24 Ore, 30/07/2009
Il fisco rinvia i versamenti al 20 agosto

Prorogati al 20 agosto 2009 i termini (fiscali e collegati) in scadenza dal 1° agosto. Sul sito del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia è infatti riportato il testo del Dpcm 24 luglio 2009 che consente di effettuare i versamenti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione, con i modelli F24. Il provvedimento attende ora la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale ». A quel punto la tregua fiscale di Ferragosto giungerà ufficialmente alla nona edizione.

Da Italia Oggi, 30/07/2009
Lo scudo fiscale del socio non favorisce l'accertamento

Nessun effetto automatico, in termini di possibilità di accertamento, dello scudo fiscale presentato da una persona fisica nei confronti di una società da loro partecipata o nei confronti degli altri soci che, potendo accedere, non hanno optato per l'accesso alla sanatoria. Con riferimento a questi soggetti, resteranno però attivabili le normali procedure di accertamento. È questo un altro aspetto che deve essere esaminato in relazione alle disposizioni in materia di scudo fiscale alla luce delle disposizioni del 2001 come interpretate dall'amministrazione finanziaria nei documenti di prassi precedenti.

Da Italia Oggi, 30/07/2009
Il pensionato paga l'Irpef a rate

Rateizzazione d'ufficio del debito Irpef risultante dal 730 ai pensionati pubblici. Per evitare disagi, per scongiurare, cioè, che i pensionati possano ritrovarsi con la rata di pensione azzerata come è successo nel passato, quando il debito superi i 259 euro, l'Inpdap concederà d'ufficio la dilazione al pagamento applicando una ritenuta di un quinto della pensione, da agosto a dicembre se la pensione è d'importo mensile inferiore a 1.150 euro; se la pensione è di misura superiore, invece, la ritenuta sarà d'importo tale da preservare al pensionato un netto incasso mensile di 916,40 euro (il doppio del minimo Inps). Il pensionato che non intende usufruire della rateizzazione (che vuole cioè pagare in unica soluzione) dovrà darne comunicazione scritta alla sede Inpdap. A spiegarlo è la circolare n. 16/2009 dell'istituto di previdenza.

Da Italia Oggi, 30/07/2009

Deducibilità, istruzioni per l'uso

L'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir contiene le regole per la deducibilità delle quote di ammortamento e delle spese di impiego di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (e non concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta). Tale disciplina si applica a prescindere dalla forma giuridica adottata per lo svolgimento dell'attività (impresa individuale, società di persone o società di capitali). Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli sono deducibili secondo i seguenti limiti:

- Ammortamento del costo di acquisto: limite dell'80% e comunque entro il limite massimo di costo fiscalmente riconosciuto pari a euro 25.822,24 (euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori); si ricorda che è in ogni caso esclusa la possibilità, dal periodo d'imposta 2006, di dedurre quote di ammortamento anticipato (esclusione estesa dal 2008 a tutti i beni strumentali);
- Canoni di leasing: limite dell'80%, e comunque non rileva l'ammontare dei canoni proporzionale al costo del veicolo che eccede i limiti in precedenza indicati. In altre parole, per determinare la parte di costo deducibile, occorre moltiplicare il canone di leasing di competenza per il rapporto tra il costo fiscalmente rilevante (numeratore) e il costo del veicolo sostenuto dal conducente. Il valore dei canoni deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del veicolo nell'esercizio. Si ricorda, inoltre, che per la deduzione dei canoni, sia pure entro i limiti indicati, la durata del contratto non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (25%, con la conseguenza che la durata del contratto non può essere inferiore a 4 anni, ossia 48 mesi);
- Noleggio: limite dell'80%, tenendo inoltre conto del limite massimo di spesa annua pari a euro 3.165,20 (euro 774,69 per i motocicli ed euro 413,17 per i ciclomotori). Tale limite deve essere ragguagliato ad anno nel caso di periodi di noleggio inferiori nel periodo d'imposta a 365 giorni (per esempio, se il noleggio è di 30 giorni, il limite massimo è pari a 3.165,20 x 30/365 = 260,15). Nella pratica, i contratti di noleggio spesso prevedono, in aggiunta alla locazione, la fornitura di servizi relativi alla gestione del veicolo (assicurazione, bollo, manutenzione ecc.). In merito a tali contratti, la cm n. 48/E/1998, al fine di non renderli penalizzanti, ha chiarito che il limite previsto dall'art. 164 del Tuir deve essere riferito al netto dei costi delle prestazioni accessorie. A tal fine, quindi, è necessario che l'impresa locatrice indichi in fattura, o in un riepilogo rilasciato alla fine dell'anno, la distinzione tra la quota di noleggio «pura» (soggetto ai limiti massimi di importo indicati), e le spese accessorie di impiego dell'auto (deducibili all'80% senza alcun limite massimo). Si consideri il seguente esempio: contratto di noleggio «full service», canone annuo euro 15.000, di cui 5.000 noleggio e 10.000 servizi accessori. In tal caso, l'importo deducibile è determinato come segue: euro 2.532,16 di noleggio «puro» (3.625,20 x 80%, e irrilevanza dell'importo del canone eccedente), ed euro 8.000 per servizi accessori (10.000 x 80%), per un totale annuo di euro 10.532,16;
- Spese di impiego dei veicoli: a prescindere dalla modalità di acquisizione del veicolo, le spese di impiego del mezzo sono deducibili nei limiti dell'80% della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, senza alcun limite massimo.

Si rendono, infine, opportune due precisazioni: l'art. 164 del Tuir non prevede alcuna limitazione numerica di veicoli deducibili (è previsto solo per i professionisti), sia pure nei limiti indicati, anche se appare necessario il rispetto del requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa. Inoltre, anche per gli agenti di commercio non si rende applicabile la norma della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 33, lett. n. 2), Legge n. 244/2007), che consente la deducibilità dell'aliquota tabellare piena (senza riduzione alla metà) per i beni nuovi acquistati nel 2008 ed entrati in funzione nello stesso periodo, poiché la richiamata disposizione esclude espressamente i veicoli di cui all'art. 164 del Tuir.